

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 maggio 2014, n. 091/Pres.

Regolamento per la tenuta del Registro generale del volontariato organizzato di cui all'articolo 5 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale).

Art. 1	Finalità
Art. 2	Organizzazioni iscrivibili e requisiti
Art. 3	Domanda di iscrizione
Art. 4	Settori di iscrizione
Art. 5	Procedimento di iscrizione ed efficacia dell'iscrizione
Art. 6	Tenuta e pubblicità del Registro
Art. 7	Conferma di iscrizione nel Registro e cancellazione
Art. 8	Esclusione del silenzio - assenso
Art. 9	Modifiche della modulistica
Art. 10	Disposizioni transitorie
Art. 11	Entrata in vigore

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di iscrizione al Registro generale del volontariato organizzato del Friuli Venezia Giulia, istituito dall'articolo 5 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale), di seguito denominato Registro, nonché le modalità della sua tenuta, in attuazione dell'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge regionale medesima, di seguito denominata legge regionale.

Art. 2
(Organizzazioni iscrivibili e requisiti)

1. Possono essere iscritte nel Registro le organizzazioni di volontariato, di seguito organizzazioni, dotate di autonomia amministrativa e contabile, aventi sede legale o operativa nel Friuli Venezia Giulia e svolgenti attività di volontariato senza fini di lucro ed esclusivamente per fini di solidarietà, ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge – quadro sul volontariato) e della legge regionale.

2. Nell'atto costitutivo, nello statuto o nell'accordo tra gli aderenti, oltre a quanto disposto dal Codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, debbono essere espressamente previsti i seguenti requisiti:

- a) assenza di fini di lucro;
- b) democraticità della struttura;
- c) elettività e gratuità delle cariche associative;
- d) gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti;
- e) criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti;
- f) obblighi e diritti degli aderenti;
- g) obbligo di formazione del bilancio dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti;
- h) modalità di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea degli aderenti.

3. Ai fini del requisito della democraticità della struttura, debbono essere riservate all'assemblea degli aderenti le decisioni fondamentali della vita associativa; gli aderenti debbono avere parità di diritti, in primo luogo il diritto di voto; sono escluse decisioni non motivate sull'ammissione e l'esclusione degli aderenti.

4. Ai fini del requisito dell'elettività delle cariche associative nell'organo di amministrazione, non sono ammessi membri di diritto esterni all'organizzazione, dotati di diritto di voto, né persone nominate da terzi estranei all'organizzazione.

5. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale, è fatto salvo unicamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività di volontariato prestata entro i limiti preventivamente stabiliti dall'organizzazione.

Art. 3

(Domanda di iscrizione)

1. Ai fini dell'iscrizione al Registro le organizzazioni presentano al Servizio competente in materia di volontariato, di seguito denominato Servizio, domanda redatta in carta semplice secondo lo schema di cui all'allegato A 1, sottoscritta dal legale rappresentante o da altra persona munita di delega e poteri di firma, e corredata della seguente documentazione:

- a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto o dell'accordo tra gli aderenti, formalizzati almeno con scrittura privata registrata;
- b) relazione dettagliata sull'attività svolta dall'organizzazione, secondo lo schema di cui all'allegato A2;
- c) elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative.

2. Ai sensi dell'articolo 40, comma 1, della legge regionale, a decorrere dal 1° gennaio 2015 nella domanda di iscrizione deve essere anche indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'organizzazione richiedente; tale indicazione è condizione indispensabile ai fini

dell'accesso ai contributi, alle convenzioni e alle agevolazioni e iniziative previste dalla legge regionale.

Art. 4
(Settori di iscrizione)

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale, il Registro è articolato nei seguenti settori:

- a) settore sociale e sanitario, comprendente le aree di attività della sanità e dell'assistenza sociale;
- b) settore culturale, comprendente le aree di attività della tutela e valorizzazione del patrimonio storico e artistico e della promozione delle attività culturali;
- c) settore educativo, comprendente le aree di attività dell'istruzione e dell'educazione permanente;
- d) settore ambientale, comprendente le aree di attività della tutela, del risanamento e della valorizzazione dell'ambiente;
- e) settore dei diritti civili dei cittadini, comprendente le aree di attività della tutela dei diritti del consumatore e della tutela dei diritti dell'utente dei pubblici servizi;
- f) settore solidarietà internazionale, comprendente le aree di attività della cooperazione internazionale allo sviluppo, della solidarietà internazionale e del sostegno ai diritti umani e civili dei cittadini stranieri in Italia;
- g) settore dell'educazione motoria e della promozione delle attività sportive e ricreative;
- h) settore delle attività innovative: comprendente le aree di attività che presentano caratteristiche o metodologie operative con rilevanti elementi di innovazione, ancorché rientranti in uno o più dei settori di cui alle lettere precedenti.

2. Le organizzazioni che chiedono l'iscrizione in più settori comunicano al Servizio il settore ritenuto prevalente in relazione all'attività effettivamente svolta.

3. Qualora, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge regionale, la Giunta regionale intenda modificare o integrare i settori di cui al comma 1, viene sentito preliminarmente il Comitato regionale del volontariato di cui all'articolo 6 della legge.

Art. 5
(Procedimento di iscrizione ed efficacia dell'iscrizione)

1. Entro sessanta giorni decorrenti dal giorno di ricevimento della domanda, verificatane la completezza e la regolarità formale ed accertata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 2, il Direttore del Servizio dispone l'iscrizione nel Registro ovvero il diniego dell'iscrizione stessa con decreto da comunicare all'organizzazione richiedente.

2. Qualora dall'esame della documentazione trasmessa a corredo della domanda risulti necessaria l'acquisizione di elementi integrativi, il Servizio provvede, una sola volta, a richiederne all'organizzazione interessata la produzione, fissando a tale scopo un termine non superiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale viene disposto il diniego dell'iscrizione.

3. Qualora dall'esame della documentazione trasmessa a corredo della domanda e degli eventuali elementi integrativi di cui al comma 2 sia rilevata la carenza di uno dei requisiti di cui all'articolo 2, il Servizio ne dà comunicazione all'organizzazione, invitandola a trasmettere, entro un termine prefissato non superiore a trenta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, la seguente documentazione:

- a) copia autentica dello statuto o dell'accordo tra gli aderenti, formalizzato almeno con scrittura privata registrata, reso conforme ai requisiti di cui all'articolo 2;
- b) copia autentica del verbale registrato dell'assemblea che ha deliberato le modifiche statutarie.

4. Il termine stabilito dal comma 1 rimane sospeso fino all'acquisizione degli elementi di cui al comma 2 o della documentazione di cui al comma 3, ovvero fino alla scadenza dei termini fissati ai sensi dei commi medesimi, e comunque per un periodo complessivamente non superiore a trenta giorni.

5. In caso di mancata trasmissione della documentazione di cui alle lettere a) e b) del comma 3 entro il termine fissato ai sensi del comma medesimo, è disposto il diniego dell'iscrizione con le modalità di cui al comma 1.

6. L'iscrizione ha validità triennale, a decorrere dalla data del decreto che la dispone ai sensi del comma 1, fatto salvo il disposto dell'articolo 7, comma 4.

7. L'iscrizione al Registro è alternativa all'iscrizione nel Registro regionale delle associazioni di promozione sociale, di cui all'articolo 20 della legge regionale.

8. L'iscrizione al Registro è condizione indispensabile ai fini dell'accesso ai contributi e della stipula delle convenzioni di cui alla legge regionale.

Art. 6

(Tenuta e pubblicità del Registro)

1. Il Registro, alla cui tenuta provvede il Servizio tramite l'ausilio di supporti informatici, è pubblico e chiunque può prenderne visione.

2. Nel Registro sono annotati:

- a) il numero progressivo d'iscrizione;
- b) la denominazione dell'organizzazione ed il suo codice fiscale;

- c) la sede legale o operativa, inclusi i recapiti telefonici e l'indirizzo di posta elettronica;
- d) il nominativo del legale rappresentante ed il suo codice fiscale;
- e) i settori d'iscrizione;
- f) gli estremi del decreto di iscrizione.

3. L'elenco delle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro è pubblicato nel sito ufficiale della Regione.

4. L'organizzazione di volontariato iscritta al Registro è tenuta a comunicare eventuali modificazioni dello statuto o dell'accordo tra gli aderenti, trasmettendo copia autentica degli atti adottati dall'assemblea e formalizzati almeno con scrittura privata registrata; è tenuta inoltre a comunicare le modifiche intervenute nelle cariche associative nonché altri fatti rilevanti ai fini dell'iscrizione al Registro.

Art. 7

(Conferma di iscrizione nel Registro e cancellazione)

1. Prima della scadenza del termine di validità dell'iscrizione nel Registro, come indicata nel decreto di iscrizione, ai fini della permanenza dell'iscrizione stessa l'organizzazione interessata presenta domanda di conferma redatta in carta semplice secondo lo schema di cui all'allegato B1, sottoscritta dal legale rappresentante o da altra persona munita di delega e poteri di firma, e corredata della seguente documentazione:

- a) copia autentica dello statuto o dell'accordo tra gli aderenti, formalizzato almeno con scrittura privata registrata, qualora siano intervenute modifiche rispetto al testo a suo tempo presentato;
- b) relazione sull'attività svolta nell'ultimo triennio, secondo lo schema di cui all'allegato B2.

2. Il Direttore del Servizio dispone con decreto, previa verifica della permanenza dei requisiti di cui all'articolo 2, la conferma dell'iscrizione nel Registro per ulteriori tre anni.

3. In caso di mancata presentazione della domanda di conferma entro il termine previsto dal comma 1 o qualora sia accertata la perdita dei requisiti di cui all'articolo 2, il Direttore del Servizio dispone la cancellazione dal Registro con decreto da comunicare all'organizzazione richiedente.

4. Il termine per la conclusione del procedimento di conferma è stabilito in quarantacinque giorni, a decorrere dal giorno di ricevimento della domanda; l'iscrizione mantiene efficacia sino alla conclusione del procedimento di conferma; al procedimento stesso si applica il disposto dell'articolo 5, commi da 2 a 4; in caso di mancata trasmissione nei termini fissati della documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 6, comma 3, ovvero di persistente carenza dei requisiti di cui all'articolo 3, è disposta la cancellazione dal Registro.

5. La cancellazione di un'organizzazione dal Registro è disposta altresì, in ogni tempo, per accertata perdita dei requisiti di cui all'articolo 2 ovvero per esplicita richiesta dell'organizzazione medesima.

6. Il Servizio può in ogni tempo disporre gli opportuni controlli, anche a campione.

Art. 8

(Esclusione del silenzio – assenso)

1. Nei procedimenti di iscrizione e di conferma dell'iscrizione regolati dagli articoli 5 e 7 non trova applicazione l'istituto del silenzio – assenso di cui all'articolo 27 bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 9

(Modifiche della modulistica)

1. Eventuali modifiche e integrazioni dei modelli di cui agli allegati A1 e A2 nonché B1 e B2, previsti rispettivamente dagli articoli 3 e 7 per la redazione delle domande dirette ad ottenere l'iscrizione e la conferma dell'iscrizione nel Registro, sono disposte con decreto del Direttore del Servizio.

Art. 10

(Disposizioni transitorie)

1. Ai sensi dell'articolo 42, comma 5, della legge regionale, le organizzazioni iscritte nel Registro di cui all'articolo 6 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12 (Disciplina dei rapporti tra le istituzioni e le organizzazioni di volontariato) che intendono essere iscritte nel Registro di cui al presente Regolamento trasmettono al Servizio la relativa domanda, formulata sulla base del modello approvato con decreto del Direttore del Servizio, entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, pena l'inammissibilità della domanda stessa.

2. Entro centoventi giorni decorrenti dal giorno di ricevimento della domanda, verificatane la completezza e la regolarità formale ed accertata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 2, il Direttore del Servizio dispone l'iscrizione nel Registro ovvero il diniego dell'iscrizione, con decreto da comunicare all'organizzazione richiedente. Al procedimento si applica il disposto dell'articolo 5, commi da 2 a 5, e dell'articolo 8.

3. Ai sensi dell'articolo 42, comma 5, della legge regionale, con il decreto di cui al comma 2 è disposta altresì la cancellazione dell'organizzazione interessata dal Registro di cui all'articolo 6 della legge regionale 12/1995.

Art. 11

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.